

STUDIO LEGALE  
Contucci - Cicconi  
Viale delle Milizie 138 - 00192 Roma  
tel. 06.39.72.33.97 - fax 06.39.03.87.77  
www.studiolegalecontucci.it

---

Avv. Lorenzo Contucci  
*Presidente del Consiglio*  
Avv. Alessandro Cicconi  
*Presidente del Consiglio*  
Avv. Daniele Fattali  
Avv. Simone Belliardi  
Avv. Marco Bontadeo

## PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1913 del 14 GIUGNO 2019

Il principale problema della normativa di settore è quello relativo all'autorità che ha il potere di emettere il d.a.spo., vale a dire il Questore.

Le classiche misure di prevenzione, infatti, sono emesse dal Tribunale per le Misure di Prevenzione, su richiesta del Questore, e non direttamente dall'autorità amministrativa, come avviene negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Comunque sia, per ciò che riguarda il capo III del Disegno di Legge n. 1913, si svolgeranno alcune considerazioni critiche e proposte di integrazione.

### Articolo 13, comma 3 (modifiche al comma 5 dell'art. 6 L. 401/89)

Si propone di sostituire il terzo periodo del comma 5 nel seguente modo:

*Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni".*

La ragione è semplice.

Il daspo può essere comminato dal Questore non soltanto per fatti di violenza, **ma anche per ragioni più banali**, come – ad esempio - l'aver acceso un artificio pirotecnico per festeggiare la squadra del cuore oppure per aver scavalcato una transenna per prendere la maglietta del giocatore della squadra del cuore. O anche per la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo.

Con l'attuale formulazione, che prevede l'obbligatorietà della presentazione in Questura per il "recidivo" e senza alcuna possibilità di disapplicazione della recidiva da parte del Questore così come avviene nel diritto penale, una persona che, ad esempio, ha acceso un fumogeno anni addietro e subisce un altro daspo per un fatto minimale sarà obbligato a presentarsi a un ufficio di P.G. per un periodo che va da 6 a 10 anni. In questo modo, invece, si concede al Questore una **maggiore discrezionalità sul punto** e, pur prevedendo che il nuovo daspo non possa avere una durata inferiore a tre anni, si elimina l'obbligatorietà dell'obbligo di presentazione, **che comunque il Questore può applicare a sua discrezione.**

Rimane, invece, **obbligatorio l'obbligo di presentazione alla P.G. nel caso di violazione del daspo**, perché è evidente che in tali casi il semplice divieto di accesso non è sufficiente a contenere le pulsioni del soggetto interdetto.

La modifica è ancor più opportuna dopo l'inserimento, nel presente disegno di legge, della possibilità di sottoporre a daspo anche soggetti che si siano dimostrati pericolosi all'interno del contesto sportivo: poniamo il caso di un soggetto – non tifoso di calcio o di qualsiasi

altro sport - che viene sottoposto a daspo per fatti commessi in occasione di una manifestazione politica. Nel caso di secondo daspo, per lo stesso sarebbe obbligatorio l'obbligo di presentazione alla PG, pur non avendo violato il daspo precedente. Ma, ancor più, in occasione di quali competizioni lo stesso sarebbe obbligato a presentarsi alla PG se non ha una squadra del cuore di riferimento?

E' quindi opportuno lasciare al Questore una **maggiore discrezionalità sul punto**, e in questo senso va la modifica proposta.

#### **Articolo 13, comma 5 (modifiche al comma 8 bis dell'art. 6)**

Sostituire la parola "nonché" con "ovvero".

Il testo che si propone nel disegno di legge prevede come necessaria per la "riabilitazione amministrativa" del soggetto che ha terminato di scontare il daspo da almeno tre anni sia una sorta di ravvedimento operoso, anche in forma risarcitoria, sia la "concreta collaborazione" con le forze dell'ordine per individuare i soggetti che, eventualmente, hanno cooperato con l'interessato nei fatti che lo hanno visto protagonista.

In altre parole, si richiede sia il ravvedimento operoso che la collaborazione.

Quest'ultima è però **difficilmente esigibile per ragioni di natura pratica**.

Se un soggetto può chiedere la riabilitazione amministrativa solo dopo tre anni dalla cessazione del divieto, spesso pluriennale, tale collaborazione sarebbe *inutiliter data* in quanto i relativi processi sarebbero stati già celebrati od anche per l'intervenuta prescrizione dei reati.

Si suggerisce, quindi, di sostituire la parola "nonché" con "ovvero" giacché in tal modo il

Questore è facoltizzato a verificare la sussistenza dell'uno o dell'altro presupposto.

**Modifiche all'articolo 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8**

Lettera c): inserire dopo le parole *"siano stati condannati"* le parole *"negli ultimi cinque anni"* ed aggiungere dopo le parole *"o di vendita abusiva degli stessi"* le parole *"salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione"*.

La modifica è necessaria sia per armonizzare il testo con quello del successivo articolo 9, che già comprende il limite temporale quinquennale, sia anche per evitare che un soggetto, pur già condannato ma che ha dato prova concreta di recupero sociale con l'avvenuta riabilitazione, possa incorrere nel divieto previsto dalla norma a vita, il che parrebbe incostituzionale.

**Aggiungere una modifica all'articolo 9 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41**

Aggiungere, dopo le parole *"fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna"* le parole *"e che non abbiano già scontato, anche parzialmente, per lo stesso episodio la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 401/1989"*.

La modifica va a correggere una palese ed assurda discrasia.

Se un soggetto ha terminato di scontare il daspo **non è più pericoloso**, e ciò per la stessa Questura.

L'articolo attuale prevede che a questo soggetto, pur non più pericoloso, non possano essere venduti titoli di accesso per la durata di cinque anni dalla sentenza di condanna - anche di primo grado - per il medesimo fatto che ha dato luogo al daspo.

Se un soggetto ha terminato di scontare il daspo **non è più pericoloso**, e ciò per la stessa Questura.

L'articolo attuale prevede che a questo soggetto, pur non più pericoloso, non possano essere venduti titoli di accesso per la durata di cinque anni dalla sentenza di condanna – anche di primo grado - per il medesimo fatto che ha dato luogo al daspo.

**Un esempio** rende concreta l'attuale assurdità della norma.

Nel 2019 il signor x riceve un daspo di un anno per avere acceso un artificio pirotecnico.

Nel 2020 lo stesso avrà scontato il daspo e quindi potrà tranquillamente tornare allo stadio.

Il processo per la violazione dell'art. 6 *ter* L. 401/89, tuttavia, viene celebrato solo nel 2023 ed il soggetto viene condannato in primo grado nel 2025.

Dal 2020 al 2025 costui ha assistito regolarmente alle partite ma, dopo la condanna del 2025 lo stesso fino al 2030 non potrà più comprare un biglietto, perché il suo nominativo viene incluso nel CEN di Napoli del Ministero dell'Interno.

Con la modifica, invece, si prevede che – così come è già ora – non possano essere venduti titoli di accesso a soggetti che abbiano un daspo in corso e che gli stessi biglietti non possano essere venduti a chi ha avuto una condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive negli ultimi cinque anni, **purché per lo stesso episodio non abbiano già scontato, anche parzialmente, il daspo.**

In altre parole, quando il soggetto ha terminato di scontare il daspo non è più pericoloso (visto che il daspo è una misura di prevenzione), sicché deve poter tornare nella pienezza dei suoi diritti.

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Nel complesso, altro punto di criticità della norma – che sposterà inevitabilmente la questione avanti la Corte di Giustizia Europa – è l'assenza di un vero e proprio giudizio di convalida dell'obbligo di presentazione alla P.G..

La Corte Costituzionale, con la sentenza 144/97, ritenne legittimo il contraddittorio cartolare ritenendo che tali provvedimenti restrittivi della libertà personale avessero *“portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario”* rispetto ad altri quali il fermo o l'arresto e ciò in quanto – all'epoca – la massima durata temporale degli stessi era pari ad un anno.

Ora, invece, il massimo arriva fino a dieci anni, quando l'obbligo di presentazione alla P.G. quale misura cautelare più di quattro anni non può durare.

E' quindi evidente, sul punto, un ulteriore profilo di criticità che si è sviluppato parallelamente all'inasprimento del daspo rispetto all'ipotesi iniziale.

Roma, 04.07.2019

Avv. Lorenzo Contucci